

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BONGINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRETTI

Nella seduta del 26/11/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

Con ricorso ricevuto in data 06/02/2015, il ricorrente ha dedotto di:

- aver stipulato con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio dell'importo di € 32.400,00, con decorrenza 01/11/2010 e ripagabile in 120 rate mensili da € 270,00 ciascuna;
- aver estinto il suddetto finanziamento dopo il pagamento di 50 rate sulla base del conteggio estintivo predisposto dall'intermediario, ottenendo la restituzione dell'importo di € 847,14 a titolo di commissioni di gestione.

Ciò premesso, il ricorrente ha formulato, in via principale, le seguenti domande:

- *“avendo l'intermediario applicato un tasso diverso da quello pattuito, non espresso sul contratto, si rende applicabile l'art. 117 del Tub comma 7 con conseguente restituzione delle commissioni e degli interessi applicati con eccezione dell'importo corrispondente al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similar”;*
- *“considerato che per la verifica dei tassi usurari conta il momento della pattuizione indipendentemente dal pagamento degli interessi e dei costi, ciò rende applicabile*

*l'art. 1815 del codice civile con conseguente restituzione di tutti gli interessi e commissioni pagate dal mutuatario”.*

In via subordinata, il ricorrente ha chiesto il rimborso della quota non maturata dei seguenti oneri e commissioni:

- € 661,50, a titolo di commissioni di attivazione;
- € 289,56, a titolo di commissioni di gestione;
- € 567,00, a titolo di commissioni di intermediazione;
- € 664,15, per gli oneri assicurativi.

Ha infine chiesto che gli venissero riconosciuti gli interessi legali dal momento dell'estinzione a quello del pagamento.

L'intermediario resistente ha presentato controdeduzioni, allegando quanto segue.

In occasione dell'anticipata estinzione del finanziamento, l'intermediario ha riconosciuto al ricorrente l'importo di € 847,14, quale quota non maturata delle commissioni di gestione, conformemente a quanto previsto dal contratto.

Le commissioni di attivazione sono invece da qualificarsi come *up-front*, in quanto volte a coprire i costi ed i rischi connessi all'attivazione del finanziamento presso il datore di lavoro.

Analogamente – ad avviso dell'intermediario – dovrebbero qualificarsi come costo *up-front* le commissioni d'intermediazione, poiché dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio, esauritasi con la conclusione del contratto di finanziamento.

Con riferimento agli oneri assicurativi a copertura del rischio vita del cedente-mutuatario, l'intermediario ha rilevato che l'obbligo restitutorio grava solo sulla compagnia assicurativa, alla quale la richiesta di rimborso formulata dal ricorrente è stata trasmessa senza ottenere riscontro.

A proposito della garanzia assicurativa a copertura del rischio impiego, l'intermediario ha eccepito che la relativa polizza è stata dallo stesso stipulata in qualità di contraente e beneficiario e ciò comporta che nulla è dovuto al cliente in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Con riferimento, infine, alla contestazione relativa al TEG, ha dedotto il resistente che il momento rilevante per la verifica dell'usura delle condizioni contrattuali rispetto al tasso soglia è da individuarsi unicamente in quello della conclusione del contratto.

Ciò premesso, l'intermediario,

- in via pregiudiziale, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per quanto concerne la domanda di rimborso della quota non maturata del premio assicurativo;
- con riferimento alle commissioni non maturate, ha chiesto di accertare la congruità della somma di € 847,14 riconosciuta al ricorrente al momento dell'estinzione anticipata e per questo dichiarare la cessazione della materia del contendere sul punto;
- con riferimento agli altri oneri, ha chiesto di rigettare il ricorso.

Il ricorrente ha depositato una replica alle controdeduzioni dell'intermediario.

## DIRITTO

Le domande principali del ricorrente non sono formulate in modo tale da consentire di comprendere se questi chieda l'applicazione dell'art. 117, comma 7, TUB – per aver l'intermediario applicato, a suo dire, un tasso diverso da quello contrattualmente previsto – oppure dell'art. 1815, comma 2, c.c. – per aver l'intermediario applicato un tasso effettivo globale divenuto superiore al tasso-soglia ai fini antiusura per effetto dell'estinzione anticipata.

Le conseguenze dell'applicazione delle due norme sopra richiamate sono diverse, poiché nel primo caso, il finanziatore ha diritto a percepire gli interessi sulla somma mutuata al *“tasso nominale minimo [...] dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto”*, mentre nel secondo il mutuo diviene gratuito e *“non sono dovuti interessi”*.

La questione attinente all'interpretazione delle domande principali del ricorrente è, tuttavia, irrilevante ai fini del decidere, poiché nessuna delle due merita accoglimento.

Non lo merita la prima, atteso che il comma 7 dell'art. 117 TUB trova applicazione solo *“in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6”*.

Nessuna di tali ipotesi, tuttavia, si è verificata nel caso di specie.

Infatti,

- da un lato, il contratto di finanziamento versato in atti indica *“il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”*, come prescritto dall'art. 117, comma 4, TUB;
- dall'altro lato, il ricorrente non ha dedotto, né provato che il medesimo contratto contenga clausole *“di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati [o] che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”* da dichiararsi nulle ai sensi del comma 6 del medesimo articolo.

Neppure potrebbe trovare applicazione l'art. 117, comma 7, TUB nell'ipotesi in cui l'intermediario avesse concretamente applicato un tasso d'interesse diverso da quello pattuito per contratto, poiché in tal caso il finanziato avrebbe unicamente diritto all'applicazione del tasso d'interesse contrattualmente stabilito.

Parimenti, non merita accoglimento la domanda che mira alla declaratoria di nullità della clausola contrattuale che prevederebbe la corresponsione di interessi divenuti usurari per effetto dell'estinzione anticipata, con conseguente applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c..

Tale domanda, infatti, si basa sulla erronea premessa che *“i tassi realmente applicati [...] risult[erebbero] del tutto diversi da quelli previsti dal contratto”*, in quanto il TEG aumenterebbe in caso di estinzione anticipata a causa della mancata restituzione della quota *pro rata temporis* degli oneri accessori e, per effetto di tale aumento, avrebbe superato nel caso di specie il tasso soglia previsto dalla disciplina di contrasto dell'usura.

Come più volte affermato da questo Collegio, il ragionamento del ricorrente *“dimentica che ai sensi dell'art. 1, 1° comma, d.l. 29 dicembre 2000 n. 394 (interpretazione autentica della l. 7 marzo 1996 n. 108, recante disposizioni in materia di usura), convertito, con modificazioni, in l. 28 febbraio 2001 n. 24, ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, sicché è un errore giuridico dare rilevanza a detti fini a vicende successive come l'estinzione anticipata”* (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 6731 del 15/10/2014).

A conferma di quanto precede, si deve ricordare che la rilevazione della Banca d'Italia sui tassi effettivi globali medi distingue due tipologie di finanziamenti: quelli ad utilizzo flessibile e quelli con piano di ammortamento predefinito.

Per quest'ultima tipologia di finanziamenti (nella quale rientrano credito personale, credito finalizzato, *leasing*, mutui, prestiti contro cessione del quinto e della pensione, altri finanziamenti) la verifica sul rispetto delle soglie è compiuta solo al momento della stipulazione del contratto, cioè nel momento in cui la misura degli interessi è stabilita dalle

parti (cfr. Banca d'Italia, *Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura*, luglio 2013).

Venendo quindi a considerare la domanda, proposta dal ricorrente in via subordinata, di restituzione della quota non maturata delle commissioni e degli altri oneri da lui pagati al momento dell'erogazione del finanziamento, il Collegio deve, in via preliminare, pronunciarsi sull'eccezione di carenza della legittimazione passiva sollevata dall'intermediario in relazione al rimborso del premio assicurativo.

Questa eccezione non può essere accolta.

Stabilisce, infatti, l'accordo ABI-ANIA del 22/10/2008 (*Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento*) per il caso in cui un finanziamento venga estinto anticipatamente ed esso sia assistito da copertura assicurativa collocata dal mutuante e il cui premio sia stato pagato anticipatamente in unica soluzione, che il medesimo mutuante deve restituire al cliente la parte di premio relativa alla durata residua del finanziamento. Tale obbligo, precisa l'accordo, sorge in capo al finanziatore sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato da quest'ultimo, sia nella diversa ipotesi in cui esso sia stato effettuato direttamente dal cliente in favore dell'assicuratore.

Come rilevato dal Collegio di coordinamento (nella decisione n. 6167 del 22/09/2014), *“sotto il profilo giuridico formale l'accordo suddetto configura una ipotesi di assunzione del debito altrui di cui esistono varie ipotesi nel nostro ordinamento positivo [...]. Prescindendo da un esame più analitico è solo da ricordare che tutte le diverse concretizzazioni del fenomeno producono il normale effetto del cumulo di responsabilità, sicché potrebbe giovare il ricordo della distinzione cara alla più risalente dottrina tra dovere di prestare e garanzia patrimoniale, per sottolineare che nella ipotesi in esame se il debito restitutorio rimane imputabile al solo assicuratore, la ‘rispondenza’ alla pretesa restitutoria del cliente è estesa all'intermediario finanziatore che ha assunto, alla luce della simmetria sopra rilevata ed anche per semplificare la esecuzione dei rapporti patrimoniali, una posizione di responsabilità-garanzia della corretta restituzione”*.

È pertanto irrilevante ai fini del decidere la circostanza – peraltro, neppure allegata dal resistente nel caso di specie – che il finanziatore sia rimasto estraneo al pagamento del premio assicurativo e, quindi, non abbia rivestito il ruolo di *accipiens* del pagamento stesso, interponendosi tra il finanziato e l'assicuratore.

Parimenti, è irrilevante al fine di escludere la legittimazione passiva del resistente la circostanza – questa volta dedotta, ma non provata, dal resistente stesso, che non ha prodotto il contratto di assicurazione – che la polizza assicurativa a copertura del rischio di perdita dell'impiego sia stata da lui stipulata in qualità di contraente e di beneficiario, atteso che il relativo premio è stato posto a carico del ricorrente, quantomeno nella misura prevista dal contratto di finanziamento. Tale premio, pertanto, costituisce una componente del *“costo totale del credito”* alla cui riduzione il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata del finanziamento, a norma dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB.

Venendo al merito della domanda subordinata restitutoria, si deve ritenere che essa sia fondata e meriti accoglimento, in applicazione del citato art. 125-sexies, comma 1, TUB, come in altre occasioni affermato da questo Collegio (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 4422 del 08/07/2014).

Con riferimento, poi, alla quantificazione della quota rimborsabile delle commissioni pagate anticipatamente, si deve in questa sede ribadire il consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario (cfr. la decisione n. 6167 del 22/09/2014 del Collegio di Coordinamento), in base al quale:

- sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie, così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo;
- in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine dell'individuazione della quota parte da rimborsare;
- quest'ultima dev'essere quantificata secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;
- in virtù del collegamento negoziale tra il contratto principale e i "contratti accessori", l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso – come vista sopra – il premio assicurativo.

La richiesta formulata dal ricorrente riflette correttamente l'applicazione dei criteri sopra elencati.

Inoltre, e con specifico riferimento alle commissioni di intermediazione, si deve rilevare che – benché il contratto risulti timbrato e firmato dal mediatore nello spazio dedicato alla "*firma di chi provvedere all'identificazione ai sensi del d.lgs. n. 231/2007*" – la clausola contrattuale che descrive l'attività devoluta al mediatore stesso include quella di "*gestione*" del finanziamento. In mancanza di ulteriore specificazione, pertanto, anche tali commissioni devono essere considerate oneri *recurring* ai fini dell'applicazione del citato art. 125-*sexies* TUB (cfr. ancora Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167 del 22/09/2014).

Alla luce di quanto precede, la domanda subordinata del ricorrente risulta meritevole di accoglimento, con la conseguente condanna dell'intermediario al rimborso in favore del medesimo ricorrente dell'importo di € 2.182,21.

L'intermediario va inoltre condannato – a norma dell'art. 2033 c.c. – a pagare al ricorrente gli interessi legali, da calcolarsi su tale somma dalla data del reclamo al momento dell'effettivo pagamento (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013), non risultando né dedotta, né provata dal ricorrente la malafede del resistente che giustificerebbe il riconoscimento degli interessi legali sin dalla data dell'estinzione anticipata.

#### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.182,21, oltre agli interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA